

Direzione Servizi al Patrimonio

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA E RILIEVO GEOMETRICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

CUP: G22H17000150001

FAQ

QUESITO (già pubblicato nelle FAQ del 09/07/2018):

In ragione del disposto al secondo periodo del punto 3) del disciplinare che per comodità si riporta appresso <<... (...) Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo.>>, SI CHIEDE

se è ammissibile la partecipazione quale operatore economico singolo (per comodità rappresentativa del quesito definito OPERATORE ECONOMICO 1, per esempio nella veste di Società di Ingegneria o libero professionista singolo) ad un Lotto e come Consorzio Stabile di Ingegneria (OPERATORE ECONOMICO 2) ad un altro distinto e diverso Lotto (nel presupposto che l'operatore economico 1 sia membro del medesimo Consorzio Stabile di Ingegneria).

RISPOSTA già formulata nelle FAQ del 09/07/2018 e SUPERATA:

Considerato il limite di partecipazione ad un singolo lotto, la soluzione prospettata è ammissibile purché l'operatore economico 1 non rivesta, nell'ambito del Consorzio Stabile, il ruolo di consorziata esecutrice. Ciò tenendo conto del divieto di cui all'art. 48, comma 7-bis, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016.

RISPOSTA RETTIFICATA:

A rettifica del riscontro precedentemente fornito, tenuto conto di quanto previsto dal disciplinare, il quale limita l'applicazione del divieto di cui all'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 a ciascun lotto, la soluzione prospettata è ammissibile indipendentemente dal ruolo rivestito nell'ambito del Consorzio Stabile (membro semplice o consorziata esecutrice).

Va da sé che, non sussistendo identità tra i concorrenti, non troverà applicazione nel caso di specie il limite di partecipazione ad un unico lotto.

QUESITO:

Si chiede di confermare quanto recepito attraverso la lettura degli atti di gara ovvero che il concorrente A che intende partecipare ad un lotto in RTP con i concorrenti B e C, e ad uno altro lotto in RTP (diversa dalla prima) formata dai concorrenti B e D può partecipare ad entrambi i lotti senza, per questo, essere escluso dalla partecipazione ai due lotti. In caso affermativo si chiede conferma che non esistono limiti di partecipazione a tutti i lotti con compagini (RTP) sempre diverse.

RISPOSTA:

Il disciplinare limita la partecipazione ad un unico lotto in relazione ad un **medesimo concorrente**, e dunque soltanto laddove si abbia una piena identità soggettiva tra i partecipanti ai diversi lotti. Nell'ipotesi prospettata si riscontra invece una sovrapposizione soltanto parziale tra i concorrenti, con la conseguenza che non troverà applicazione il limite in questione.

Roma, 13 luglio 2018